



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 246 del 24 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

RETTIFICA ORDINANZA PREFETTURA DI LECCE

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Lecce Area I prot. 0066176 del 24/04/2026.

A rettifica del precedente provvedimento, in allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica, il decreto del 24 Aprile 2026, relativo alla gara di Promozione **FOOTBALL TAVIANO – POLIS BAGNOLO** del 26 Aprile 2026.

ORDINANZA PREFETTURA DI BARI

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Bari Area I^A O.S.P. prot. 54157/2026/12B1 del 23/04/2026.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il provvedimento del 23 Aprile 2026, relativo alla gara di Seconda categoria **AZZURRI CASTELLANA ASD ET - FORTITUDO AD** del 26 Aprile 2026.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DOMENICA 26 APRILE 2026

GIRONE A:

a seguito rinuncia pervenuta in data 23 aprile 2026 da parte della Società **A.S.D. REAL RODI GARGANICO** alla disputa della gara di **Domenica 26 aprile 2026** valevole per il Campionato di Seconda categoria Stagione Sportiva 2025/2026, la gara **POLISPORTIVA TRANI 2006 – REAL RODI GARGANICO** è annullata.

La Società **A.S.D POLISPORTIVA TRANI 2006** osserverà un turno di riposo.

ATTIVITÀ SGS REGIONALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

COPPA PUGLIA UNDER 17 C11

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/04/2026	1 A	KIDS CLUB CONVERSANO	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	26/04/2026	17:30	09:30	

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/04/2026	1 A	CAPO DI LEUCA	SOCCER DREAM PARABITA	26/04/2026	17:00	09:30	

COPPA PUGLIA UNDER 15 C11

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/04/2026	1 A	GIOVANI CRYOS	RED BOYS	26/04/2026	09:30	11:00	C.COMUNALE "ANGELO FASANO"EA* MARTINA FRANCA

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/04/2026	1 A	KICK OFF ACADEMY A R.L.	NARDO'SRL		10:00	11:00	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/04/2026	1 A	VIRTUS	SOCCER DREAM PARABITA	26/04/2026	16:30	11:00	

ERRATA CORRIGE

A seguito di supplemento reso dall'arbitro si comunica che la gara DIAVOLI ROSSI – VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO Campionato Under 16 Allievi Regionali del 19 Aprile 2026 è terminata 0 – 7 in favore della società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO e non 7 – 0 come erroneamente riportato a pag. 15 del Comunicato Ufficiale n. 243 del 23 Aprile 2026.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dalla Sig.ra Avvocata Ilaria TORNESELLO, composta dai Sigg.ri Avvocati Pietro CARROZZINI (relatore) e Antonio CONTALDI (componente), assistita dai Sigg.ri Mauro ZITO, in rappresentanza dell'AIA, e Sig. Giuseppe Sforza, quale segretario, nella riunione del 20 aprile 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16

Gara: A.S.D. Football Taviano (d'ora innanzi anche solo TAVIANO) Vs. A.S.D. Novoli Calcio (d'ora innanzi anche solo NOVOLI) disputatasi l'8.2.2026, in ordine al reclamo proposto dal TAVIANO, in gravame alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 179 del 12.2.2026, che aveva irrogato, tra le altre, le seguenti sanzioni:

"1) a carico delle società ASD FOOTBALL TAVIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD NOVOLI CALCIO 1942";

"2) a carico del Sig. Marzo Pasquale la punizione sportiva della inibizione fino al 31/05/2026 (ex art. 36 comma 2 lett. a CGS)";

"3) a carico del Sig. Rainò Tiziano la punizione sportiva della inibizione fino al 31/03/2026 (ex art. 36 comma 2 lett. a CGS)";

"4) a carico del calciatore Sig. Marzo Diego la squalifica per otto giornate."

Oggetto: artt. 36, 53 e 61 CGS, 64 NOIF e punto 10, regola 5 Gioco del Calcio.

FATTO

Con PEC del 14.2.2026 il TAVIANO trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76, Il comma CGS, in relazione alle sanzioni sportive già citate in premessa e chiedeva la trasmissione degli atti ufficiali di gara. Dopo la ricezione della documentazione richiesta - trasmessa dagli Uffici il 16.2.2026 – il TAVIANO, con PEC del 20.2.2026, proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Puglia.

Il reclamo si concludeva con le seguenti specifiche richieste:

"i) in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle sanzioni comminate dal Giudice di Primo Grado e, comunque, adottare le misure che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione; ii) sospendere il presente procedimento ed i relativi termini per tutto il periodo necessario affinché la Procura Federale svolga le ritenute opportune attività di indagine in relazione all'esposto/segnalazione del 20 febbraio 2026; in ogni caso iii) previa adozione delle misure di cui alla lettera i), sospendere il presente procedimento ed i relativi termini incaricando la Procura Federale a i sensi degli artt. 53 e 61 C.G..S. le ritenute opportune attività di indagine in relazione a i fatti in narrativa esposti; nel merito iv) annullare e/o revocare la Decisione dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 179 del 12 febbraio 2026 annullando e/o revocando le sanzioni inibitive e le squalifiche comminate a i tesserati, ordinare ai sensi dell'art. 10, comma 5 lett. c), C.G.S. la ripetizione della gara, ovvero disporre la prosecuzione dal 38° del secondo tempo; iv) in subordine annullare e/o revocare la Decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 179 del 12 febbraio 2026 riducendo le sanzioni comminate a carico dei tesserati nella misura che sarà ritenuta di Giustizia."

Con pec del 6.3.2026 il NOVOLI trasmetteva proprie controdeduzioni, ex art. 49, V comma CGS.

Con pec del 5.3.2026 il TAVIANO trasmetteva memorie ex art. 72, Il comma CGS.

All'udienza del 9.3.2026, tenutasi in modalità telematica, dopo la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, interveniva, per conto del TAVIANO, l'Avv. Domenico ZINNARI che, riportandosi al contenuto del reclamo, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della Camera di Consiglio la Corte adottava la seguente delibera: **"1) di sospendere il presente procedimento ed i relativi termini, fino all'esito delle indagini della Procura Federale; 2) di sospendere l'esecuzione delle sanzioni comminate dal Giudice di Primo Grado a carico della società e dei tesserati; 3) di sospendere l'omologazione del risultato della gara; 4) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza e gli accertamenti di merito. Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria"**, pubblicata su Comunicato Ufficiale nr. 202 del 9.3.2026.

Con pec del 9.4.2026, la Procura Federale trasmetteva gli esiti degli accertamenti richiesti e, pertanto, il Presidente della Corte disponeva la riassunzione del procedimento, fissando all'uopo l'udienza del 20.4.2026. Con pec del 15.4.2026 il NOVOLI trasmetteva memorie ex art. 72, Il comma CGS, sostanzialmente identiche alle controdeduzioni del 6.3.2026.

All'udienza del 20.4.2026, dopo la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, interveniva, per conto del TAVIANO, l'Avv. Domenico ZINNARI che, riportandosi al contenuto del reclamo, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Deve da subito premettersi che, dagli accertamenti acquisiti dalla Procura Federale, il contributo alla decisione sul reclamo proposto non appare del tutto risolutivo, rimanendo alcuni margini di incertezza circa quanto accaduto nel corso dell'incontro e quanto sostenuto dal TAVIANO nei propri scritti difensivi.

Ed infatti, dalla lettura dell'istruttoria eseguita dalla Procura Federale emerge quanto segue:

PER IL TAVIANO:

Diego Marzo (Calciatore): afferma che, dopo la sua espulsione per proteste (riteneva irregolare il gol del Novoli), l'arbitro gli si è avvicinato colpendolo con una testata sul setto nasale. Ha presentato referti medici per "*traumatismo di faccia e naso*" con 3 giorni di prognosi;

Pasquale Marzo (Dirigente): non ha visto il colpo direttamente, ma è rientrato in campo dopo aver sentito il collega Rainò gridare che l'arbitro aveva dato una testata al figlio. Nega di aver rivolto minacce gravi, ammettendo solo di aver detto: "*Ti denuncio e tu hai finito di arbitrare*";

Tiziano Rainò (Dirigente): sostiene di aver visto chiaramente l'arbitro piegare la testa in avanti e colpire Diego Marzo al volto. Nega minacce, affermando di aver solo chiesto i dati dell'arbitro per la denuncia;

Andrea Piscopiello (Tecnico): dalla tribuna (circa 20 metri), dichiara che il gesto dell'arbitro sembrava orientato a voler colpire il ragazzo e non solo ad appoggiare la fronte.

Maurizio Gatto (Presidente): non ha assistito all'episodio, ma riferisce che l'arbitro, una volta negli spogliatoi, gli avrebbe detto: "*Presidente, mi sono solo appoggiato con la testa*", interpretandolo come una sorta di parziale ammissione;

PER IL NOVOLI:

Francesco Guidotti (Dirigente): non ha visto contatti fisici poiché seguiva i propri giocatori nell'esultanza. Riferisce però che un suo calciatore (Buscicchio) gli ha confermato che l'arbitro si è solo fermato prendendo le distanze dal giocatore del Taviano.

Davide Mandorino (Allenatore): non ha visto il contatto, ma descrive un clima di forte tensione e proteste prolungate da parte del Taviano che hanno reso impossibile la ripresa del gioco.

Le dichiarazioni, qui rese in forma sintetica, non consentono alla Corte di valutare positivamente la probabilità che quanto dichiarato dal calciatore si sia effettivamente verificato.

Per tali ragioni, come più volte affermato da questa Corte, deve farsi riferimento, necessariamente, a quanto emerge dalla lettura del referto di gara che, infatti, tanto riporta: "*Al 32° minuto del secondo tempo, espellevo il dirigente del Taviano, Sig. Marzo Pasquale, il quale, a gioco fermo, partendo dalla propria area tecnica, attraversava il terreno di gioco per raggiungermi e protestare nei miei confronti, rivolgendo la seguente espressione: «hai visto che cazzo hai combinato?»». Alla vista del cartellino rosso, si avvicinava a circa 20-30 centimetri dal mio volto e si poneva faccia a faccia con i l sottoscritto, fissandomi i n modo chiaramente intimidatorio. Successivamente, in occasione della segnatura della squadra ospite, al 38° minuto del secondo tempo ammonivo il calciatore n. 2 del Taviano (Marzo Diego) per proteste, e successivamente lo espellevo in quanto lo stesso, subito dopo il provvedimento di ammonizione nel proseguire nelle proteste, giungeva a contatto con me appoggiando e spingendo la propria fronte contro la mia senza procurarmi dolore e urlando: mi hai rotto i coglioni, hai capito? Coglione». Immediatamente dopo l'episodio appena descritto, il Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara del Taviano, Sig. Marzo Pasquale, già espulso al 32° minuto del secondo tempo, rientrava indebitamente d a una porta lasciata incustodita nei pressi dello spogliatoio sul terreno di gioco e arrivando a circa 50 centimetri dal sottoscritto riprendeva a protestare in maniera veemente e aggressiva nei miei confronti, urlando: «Sei un coglione, tanto l e chiavi dello spogliatoio l e tengo io, tu da qua non esci intero hai capito? A te oggi ti rovino, dopo ci vediamo nello spogliatoio, pezzo di merda». Contestualmente, espellevo anche il Sig. Rainò Tiziano Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Taviano i n quanto anch'egli abbandonava l'area tecnica e mi raggiungeva a centrocampo, continuando a protestare in modo aggressivo nei miei confronti e rivolgendomi a d alta voce la seguente frase: «Ma cosa cazzo fai, hai rovinato una partita, stai rischiando, ti avviso».*

Nel frattempo, quasi tutti i calciatori seduti nella panchina del Taviano entravano in campo ed insieme ai titolari mi accerchiavano per protestare nei miei riguardi, in questo momento acceleravo il passo per uscire dall'accerchiamento, ed uno dei calciatori di riserva del Taviano, da me non identificato, mi lanciava con forza una bottiglia d'acqua nell'intento violento di colpirmi senza riuscirci. Specifico che non ho potuto riconoscere il calciatore che lanciava la bottiglia d'acqua a causa del Sig. Marzo Pasquale che copriva volontariamente il numero di maglia del calciatore e lo portava lontano da me e per non essere individuato. In questi momenti concitati, l'unico tesserato dei locali che stava provando a calmare tutti gli altri era l'allenatore del Taviano, al quale, infatti, mi rivolgevo per due volte chiedendo di far uscire dal terreno di gioco i tesserati espulsi. Purtroppo, il Mister non riusciva nell'intento. Nel frattempo, il Sig. Marzo Pasquale, che si era allontanato per qualche istante, tornava verso di me e riprendeva a urlare dicendo: «ti aspetto nello spogliatoio, oggi vedi quello che ti succede». Vedendo il peggiorare della situazione, in quanto tutti i tesserati del Taviano eccezion fatta per l'allenatore, continuavano a protestare e ad accerchiarmi, non riuscendo a far uscire dal terreno di gioco i tesserati espulsi e temendo per la mia incolumità personale, decidevo dopo circa 7 minuti di sospensione momentanea di sospendere la gara definitivamente. In questo momento entrava sul terreno di gioco un uomo da me non identificato che si presentava come Presidente del Taviano che si preoccupava di accompagnarmi negli spogliatoi dicendomi di non preoccuparmi e d'esclamando "mi vergogno io per loro". Il su detto riusciva a farmi entrare nel mio spogliatoio senza ulteriori conseguenze e mi salutava dicendomi: «chiudi la porta a chiave e ti chiedo scusa per loro» Una volta dentro il mio spogliatoio temendo per la mia sicurezza e temendo di trovare all'uscita i Sig. Marzo Pasquale che più volte mi aveva minacciato, decidevo di chiamare i Carabinieri che arrivavano sul posto in circa 15 minuti. Gli stessi, arrivati sul posto, dopo aver chiesto gli estremi miei e del Sig. Marzo, mi attendevano all'uscita, facendomi allontanare in un'insicurezza dall'impianto sportivo. Le forze dell'ordine mi scortavano fino all'uscita del paese.".

Il racconto del Direttore di Gara è plasticamente rappresentativo di una forte stato di tensione determinatosi quasi al termine dell'incontro, dopo la segnatura di una rete da parte del NOVOLI.

Detta narrazione, così come riportata poc'anzi, è rimasta pressoché immutata anche in sede di audizione dell'arbitro, tenutasi dinanzi alla Procura Federale in data 31.3.2026.

Partendo da tali presupposti, appare utile ribadire, nuovamente, che costituisce principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali ed elementi probatori per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, comma II, CGS, emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, il che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., **ex plurimis, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021**).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma I, CGS, rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. **Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA**).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla prerogativa di fidejussione riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. **Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463**) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (**ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF**) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (**Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.**).

Dai suddetti arresti giurisprudenziali, consegue quanto segue.

a. In merito alle sanzioni comminate ai Sigg.ri Pasquale MARZO e Tiziano RAINO'.

Il comportamento posto in essere dai Dirigenti del TAVIANO, Sigg.ri Pasquale MARZO e Tiziano RAINO', così come descritte dal Direttore di Gara nel proprio referto e nell'audizione tenutasi dinanzi la Procura Federale, risultano estremamente gravi e prive di alcuna giustificazione e, pertanto, le sanzioni irrogate dal Giudice

Sportivo non si ritiene possano essere ridotte in alcun caso, non ricorrendo, alcuna delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 del CGS.

Pertanto, tenuto conto del precedente provvedimento di sospensiva emesso da questo Collegio, i suddetti Dirigenti dovranno scontare le rispettive inibizioni con decorrenza dalla data di pubblicazione del dispositivo di sentenza.

b. In merito alla sanzione comminata al Sig. Diego MARZO.

Sempre per quanto emerge dall'esame del referto di gara e dalle dichiarazioni in sede di audizione del Direttore di gara, deve invece considerarsi che la condotta del Sig. Diego MARZO, l'unica indubitabilmente accertata, deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 36, comma I, lett. A, CGS, ossia per il caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, e non a quella più grave prevista dalla successiva lett. B della medesima disposizione.

Infatti, il Direttore di Gara ha descritto il comportamento tenuto dal giocatore con connotati che non prefigurano un "contatto fisico" (così espresso in sede di audizione: ***"(...) subito dopo il provvedimento di ammonizione nel proseguire nelle proteste, giungeva a contatto con me appoggiando e spingendo la propria fronte contro la mia senza procurarmi dolore (...)"***), inteso come quello connotato da: ***"volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un'attività impetuosa ed incontrollata"*** (Decisione/0029/CSA-2023-2024).

In tali casi rileva sempre la ***"tenuità del fatto"***:

- ***"Deve escludersi, tuttavia, che l'aver toccato il braccio dell'arbitro, senza aver provocato trauma o dolore, possa integrare la fattispecie aggravata dal "contatto fisico" (Decisione/0213/CSA-2023-2024);***
- ***"Considerata la lievità del contatto fisico fra il calciatore e l'arbitro come descritto dallo stesso rapporto arbitrale (che ha cura di precisare, anche nell'integrazione, come il medesimo contatto non sia stato "mai violento"), e dunque la non consistente gravità dello stesso" (Decisione/0029/CSA-2023-2024).***

Da tanto discende la necessaria riduzione della squalifica comminata al giocatore dal Giudice del primo grado. Tanto chiarito, pur non essendo strettamente necessario, questo Collegio non ritiene di dover sfuggire dall'esaminare le argomentazioni contenute nel reclamo proposto, secondo cui, in sostanza, il Direttore di Gara avrebbe consapevolmente sferrato una testata al giocatore del TAVIANO in occasione del già descritto contatto ravvicinato.

Invero, non solo dagli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale non emerge, con la dovuta certezza, che il contatto tra le fronti dei due protagonisti si sia evoluto in colpo violento inferto dal Direttore di Gara al giocatore, ma, inoltre, se davvero tanto fosse avvenuto, non risulta plausibile come questo possa aver lasciato il segno solo sul giocatore (tra l'altro nella gravità diagnosticata in sede di refertazione medica in atti esibita) e non su quello del presunto offendente, anche perché nessuno ha riferito che lo stesso abbia riportato alcun tipo di trauma visibile.

c. In merito alla sanzione della perdita della gara.

La situazione di altissima tensione venutasi a creare dopo la rete del NOVOLI ha determinato nel Direttore di Gara una evidente difficoltà nel governare la prosecuzione dell'incontro.

Purtuttavia, l'aver interrotto definitivamente lo stesso – indipendentemente dal tempo effettivamente trascorso tra gli episodi e la decisione arbitrale, senza preventivamente aver proceduto agli adempimenti che erano in suo potere, ha determinato una violazione delle norme che sovrintendo a tale decisione.

Infatti, è opportuno rammentare che l'art. 64 NOIF e il punto 10, regola 5 del Gioco del Calcio- Guida pratica A.I.A., afferma: ***"la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro. Inoltre, è necessario che l'arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata."***

Ebbene, dal referto di gara non emergono situazioni incontrollabili, ossia ***"idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro"***.

Piuttosto, ad avviso di questo Collegio, il Direttore avrebbe dovuto adoperare ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, come ad esempio prendere tutti i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni e/o convocare i capitani, per tentare di portare a termine i pochi minuti di incontro che mancavano; ancora, richiedere l'intervento della forza pubblica sostitutiva o delle forze dell'ordine.

Invero, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell'incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.

Per tali ragioni, deve disporsi che la gara in questione debba essere proseguita dal 38° minuto del II tempo e sino al termine della stessa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di disporre la prosecuzione della gara dal 38° minuto del 2° tempo fino al termine;
- 2) di confermare al dirigente Marzo Pasquale l'inibizione per mesi 2 a decorrere dal 21/04/2026;
- 3) di confermare al dirigente Rainò Tiziano l'inibizione per mesi 1 a decorrere dal 21/04/2026;
- 4) di ridurre a 4 giornate la squalifica comminata al calciatore Marzo Diego;
- 5) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del gravame.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 24 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci